



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**REGIONE CALABRIA**

DCA n. 15 del 09/01/2023

**OGGETTO: Struttura sanitaria privata denominata “Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi”, gestita dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo – Rinnovo accreditamento per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

**VISTO** l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**VISTO** l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

**PREMESSO CHE** l’art. 11, comma 7, della legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 dispone che l’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente;

**CONSIDERATO CHE** la Struttura sanitaria privata denominata “Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi”, gestita dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo, è stata accreditata definitivamente con DPGR n. 1/2011 per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**ACQUISITA** al prot. n. 311739 del 09/07/2021 l’istanza del rinnovo accreditamento inoltrata dal rappresentante Legale della struttura sanitaria “Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus”, relativamente al “Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi”, con sede nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo per le

prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 177475 del 12/04/2022 con la quale il competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha chiesto all'Organismo Tecnicamente Accreditante di avviare la procedura di rinnovo dell'accreditamento per la struttura sanitaria privata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**VISTO** il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il DDG n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al Settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

**CONSIDERATO** che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec acquisita al prot. n. 345453 del 26/07/2022 l'Organismo Tecnicamente Accreditante ha trasmesso al competente Settore "Autorizzazioni e Accreditamenti" il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 25 luglio 2022, relativo alla struttura sanitaria privata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

#### **PRECISATO CHE**

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art. 11 della legge regionale n. 24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, è tenuta ad accertare la compatibilità con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonché con gli specifici fondi aziendali;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

#### **DISPOSTO CHE**

-l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

**STABILITO** che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata

deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

**DATO ATTO** che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

**VISTA ALTRESI'** la richiesta della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, PR\_RCUTG\_Ingresso\_0087076\_20220727, relativa all'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus;

**PRECISATO** che decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l'autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

#### **VISTI**

-i certificati del casellario giudiziale del Rappresentante Legale della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, depositati in atti del competente settore, dai quali non risultano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di che trattasi;

-le ricevute di pagamento effettuate dalla Struttura sanitaria in questione, in data 07/09/2022, dell'importo di € 2.554,64 quale tasse di concessione regionale, depositate in atti;

**CONSIDERATO** che l'importo di € 2.554,64 versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il rinnovo dell'accreditamento relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze; sul capitolo di entrata n. 0110110201 del bilancio regionale anno 2022, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

#### **VISTI:**

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";

- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"

- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private " ;

- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

- il D.C.A. n. 95/2019 recante " Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;

- il D.D.G n. 11195/2019 recante " Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";

-il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR)-Approvazione;

**VISTO** il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del Servizio Sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 2020, n. 181;

**VISTO** l'art. 14-bis della legge regionale n. 22/2022 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'accreditamento fino all'adozione del provvedimento di rinnovo per i procedimenti ancorchè avviati e non ancora conclusi relativamente ai soggetti pubblici e privati accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**VISTO** il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.1813 del 03/01/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

**DECRETA**

**DI RITENERE** quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

**DI PRENDERE ATTO** del verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, acquisito dal Settore "Autorizzazioni e Accreditementi" con nota prot. n. 345453 del 26/07/2022, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus per il rinnovo dell'accreditamento delle prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**DI ACCOGLIERE** l'istanza di rinnovo accreditamento, acquisita al prot. n. 311739 del 09/07/2021, inoltrata dal rappresentante Legale dell' "Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus", gestore del "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", con sede nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**DI RINNOVARE** l'accreditamento triennale della struttura sanitaria "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi", gestita dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con sede nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

**DI PRECISARE CHE**

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art. 11 della legge regionale n. 24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, è tenuta ad accertare la compatibilità con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonché con gli specifici fondi aziendali;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

**DI DISPORRE CHE**

-l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

**DI STABILIRE** che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P.

competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

**DI DARE ATTO** che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui;
- Settore “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2022, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina
- Settore Assistenza Territoriale-Salute Mentale-Dipendenze Patologiche-Salute nelle Carceri
- Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 3

*Il Sub Commissario*

***F.to Dott. Ernesto Esposito***

Il Commissario *ad acta*

***F.to Dott. Roberto Occhiuto***

**Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari**

**Settore Autorizzazioni e Accreditamenti**

**Il Dirigente del Settore**

**F.to Dott.ssa Rosalba Barone**

**Il Dirigente Generale**

**F.to Ing. Iole Fantozzi**